

VADEMECUM

TIROCINIO PROFESSIONALE PRE LAUREA

SVOLTO NELLA FORMA DELLA CLINICA DEL LAVORO

Di cosa si tratta?

E' il tirocinio professionale per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro svolto in concomitanza con l'ultimo anno dei corsi di Laurea in Consulente del lavoro e Giurista d'impresa e di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, riservato agli studenti che vogliono svolgere 6 dei 18 mesi di tirocinio, previsti ai fini dell'abilitazione, nella forma della Clinica del Lavoro integrata dalla frequenza dello studio di un consulente del lavoro iscritto all'Ordine dei consulenti del lavoro di Brescia.

Questo tirocinio può assorbire, qualora lo studente lo richieda, lo stage curriculare, obbligatorio o volontario.

Chi può accedere al tirocinio pre-laurea?

Possono chiedere di essere ammessi allo svolgimento del tirocinio pre-laurea:

- gli studenti iscritti al Corso di laurea in Consulente del lavoro e Giurista d'impresa (L -14) che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e del 2° anno;
- gli studenti iscritti al corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG- 01) che hanno sostenuto e superato tutti gli esami dei primi quattro anni di corso.

Le sopra elencate condizioni devono sussistere al momento della richiesta di iscrizione all'albo dei praticanti, in concomitanza con l'inizio del corso di Clinica del lavoro.

In alternativa, gli studenti che non abbiano maturato, a tale data, i requisiti richiesti possono iscriversi all'albo entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento del corso, una volta in possesso dei suddetti requisiti: in tale ipotesi potranno far valere il monte ore di 240 ore riconosciute agli studenti della Clinica del lavoro; in caso contrario, decadranno dal beneficio in parola.

Quali sono le modalità di presentazione della domanda di ammissione?

Gli studenti interessati possono presentare domanda di ammissione al tirocinio pre-laurea compilando l'apposito modulo presente sul sito del Dipartimento o disponibile presso la segreteria del Dipartimento.

La domanda, unitamente ad un'autocertificazione degli esami sostenuti e ad una lettera motivazionale (max. 1 facciata font 12), dovrà essere inviata via mail all'indirizzo tirocinio.consulenti@unibs.it o consegnata alla segreteria del Dipartimento, anche tramite lettera raccomandata, dal **1° Settembre al 30 Novembre**, per i tirocini da svolgersi nel secondo semestre in concomitanza del Corso di Clinica del Lavoro.

Di regola non saranno prese in considerazione domande pervenute al di fuori dei termini indicati.

Come avviene la selezione?

La valutazione delle richieste di svolgimento del tirocinio è svolta dai Referenti del Dipartimento di Giurisprudenza e dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Brescia entro 30 gg. dalle scadenze sopraindicata.

Nel caso in cui le richieste siano in numero superiore ai posti disponibili (stabiliti con cadenza semestrale dai referenti organizzativi), la selezione degli studenti da ammettere al tirocinio avverrà secondo i seguenti criteri: lettera motivazionale, numero di esami già sostenuti e media ponderata conseguita.

L'esito della valutazione verrà comunicato ai richiedenti via mail e pubblicato sul sito del Dipartimento.

In caso di rinuncia o di mancata iscrizione di uno degli ammessi, potrà essere ammesso a svolgere il tirocinio il primo degli esclusi, fino a esaurimento della graduatoria.

Quali adempimenti formali devono svolgere gli studenti ammessi al tirocinio nella forma della Clinica del lavoro?

Lo studente ammesso allo svolgimento del tirocinio è tenuto:

- a presentare domanda di iscrizione all'albo dei tirocinanti presso il Consiglio dell'Ordine Provinciale al momento dell'inizio del corso di Clinica del Lavoro **oppure**, qualora non abbia ancora sostenuto tutti gli esami richiesti ai fini dell'ammissione al tirocinio pre laurea, entro il 30 settembre dell'anno di svolgimento del corso di Clinica del Lavoro, una volta in possesso dei requisiti, pena la decadenza dal beneficio del riconoscimento di 240 ore di tirocinio riconosciuto agli studenti della Clinica del lavoro;
- a sottoscrivere, congiuntamente al consulente del lavoro designato e al tutor universitario, un apposito progetto formativo redatto secondo il modello approvato dai referenti organizzativi. Nel progetto formativo dovrà essere indicato, tra gli obiettivi formativi, che si tratta di uno stage finalizzato allo svolgimento della pratica professionale.

Come si svolge il tirocinio pre-laurea nella forma della Clinica del lavoro?

Le modalità, anche temporali, di svolgimento del tirocinio devono consentire la frequenza e l'approfondimento universitari.

Il tirocinio, della durata di 6 mesi è svolto contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi mediante la frequenza del corso di Clinica del Lavoro, integrata dalla frequentazione e svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di uno dei Consulenti del Lavoro docenti del corso di Clinica, per un totale complessivo di 480 ore.

In particolare, **la frequenza del corso di Clinica del Lavoro è considerata pari a 240 ore di tirocinio**, di cui:

- 180 ore per l'attività didattica connessa alla Clinica,
- 40 ore per l'affiancamento dello studente al Consulente del lavoro nella trattazione del caso assegnato,
- 20 ore per l'attività di inserimento nello studio professionale.

Le residue 240 ore dovranno essere svolte presso lo studio del consulente del lavoro nel semestre di riferimento.

Come detto, gli studenti che al momento dell'inizio del corso non abbiano maturato i requisiti richiesti, possono iscriversi all'albo dei consulenti del lavoro entro il **30 settembre** dell'anno di svolgimento del corso di Clinica del Lavoro, una volta in possesso dei suddetti requisiti, pena la decadenza dal beneficio del riconoscimento di 240 ore di tirocinio riconosciuto agli studenti della Clinica del lavoro.

Il periodo trascorso all'estero nell'ambito di un programma di scambio universitario (Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'università determina la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente, per un massimo di 9 mesi.

Come viene valutato lo studente durante e al termine del tirocinio?

Nel caso di tirocinio svolto anche nell'ambito del corso di Clinica del lavoro, ciascun tirocinante è affiancato da un docente o da un ricercatore e dal Consulente del Lavoro presso cui lo studente svolge il tirocinio, che svolgono attività didattica nell'ambito della Clinica del Lavoro.

La valutazione dell'attività svolta **nel corso** del tirocinio è fatta sulla base delle osservazioni e dell'attestazione apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale, rilasciato appositamente dall'Ordine Provinciale, nonché sulla base della valutazione effettuata dal tutor universitario.

Al termine del corso di Clinica del lavoro, il tirocinante dovrà superare una prova di valutazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Il positivo superamento della prova di valutazione, insieme all'attestazione del professionista che ha assunto il ruolo di tutor per le attività integrative del corso di Clinica del lavoro, valgono quale attestazione del regolare svolgimento del tirocinio.

Della valutazione è data comunicazione alla segreteria studenti e al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, la valutazione positiva è condizione per il riconoscimento dei crediti formativi e per il riconoscimento del semestre di tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo praticanti successiva al conseguimento della laurea.

Riconoscimento dei crediti formativi

Il tirocinio svolto dagli studenti iscritti al Corso di Laurea per Consulenti del Lavoro e Giuristi d'impresa attribuisce fino a 9 CFU così composti:

- fino a un massimo di 6 CFU curriculari nel caso di tirocinio svolto nell'ambito del Corso di Clinica del Lavoro;
- ulteriori 3 CFU saranno riconosciuti come tirocinio curriculare, secondo le previsioni del Regolamento in materia.

Per il riconoscimento del periodo di praticantato come stage curriculare, obbligatorio o volontario è necessario seguire la procedura prevista dal Regolamento Stage del Dipartimento di Giurisprudenza e gestita dall'U.O.C. Orientamento, Stage e Placement dell'Università di Brescia.

Adempimenti dello studente successivi alla laurea.

Ai fini del riconoscimento del semestre di tirocinio pre-laurea il tirocinante dovrà iscriversi, **entro 6 mesi dal conseguimento della laurea**, al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro, pena l'impossibilità di vedersi riconoscere il semestre di tirocinio.

Il riconoscimento del periodo di tirocinio pre-laurea non è condizionato al successivo svolgimento della pratica professionale presso il medesimo professionista.